



COMUNE DI VIGNOLA

(Provincia di Modena)

Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione urbana dell'area centrale della città di Vignola. C.I.G.: 9568767C51 – C.U.P.: F52C22000220006.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI di cui all'art.6, paragrafo 6.1 del Bando.

Domanda 9 (Id 395): Dal bando si apprende che il vincitore dovrà dimostrare i requisiti di capacità tecnico - economica e finanziaria dopo la conclusione della procedura concorsuale anche eventualmente incrementando il raggruppamento già proposto in fase di concorso. Dal momento, però, che è altresì specificato che detti requisiti dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, si chiede se nella seconda fase o dopo la conclusione della procedura concorsuale, oltre all'incremento del raggruppamento, sarà possibile anche modificare il capogruppo/mandatario.

Risposta 9: Occorre preliminarmente precisare che esistono due momenti distinti in cui verrà verificato il possesso dei requisiti prescritti dal bando-disciplinare di gara.

Un primo momento in cui verranno, dopo la conclusione della procedura concorsuale, verificati i requisiti generali e di idoneità di cui ai paragrafi 8 e 9 del bando-disciplinare ed un secondo momento, nella sola eventualità in cui si proceda all'affidamento del successivo livello di progettazione, in cui verranno invece verificati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai paragrafi 18.2 e 18.3 del medesimo bando-disciplinare.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi è senz'altro possibile integrare e/o modificare il raggruppamento originario, come rappresentato nel quesito, in ragione dell'acquisizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai citati paragrafi, anche eventualmente mediante ricorso, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, all'avvalimento.